

Si comunica che la pubblicazione delle decisioni rese dall'Arbitro Bancario e Finanziario sono state effettuate in ottemperanza alle disposizioni di vigilanza in *“sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”* (“Disposizioni ABF”).

Tuttavia, si precisa che le predette decisioni non adempite hanno ad oggetto il rimborso di commissioni c.d. up-front al momento dell'estinzione anticipata di finanziamento rimborsabili mediante cessione del quinto dello stipendio o della pensione e/o delegazione di pagamento, in applicazione dei principi della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019 (c.d. Lexitor), la cui applicazione è sempre stata contestata dalla Banca.

Sul punto, in data 24 luglio 2021 è stato modificato l'art. 125 sexies TUB in tema di estinzione anticipata prevedendo altresì che *“i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della suddetta Legge soggiacciono alle disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e alle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”*.

Di conseguenza, è esclusa l'applicabilità dell'orientamento di cui alla Lexitor in relazione alla rimborsabilità delle commissioni c.d. up-front al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento.